



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicata la Legge di delegazione europea 2019-2020

Covid-19: Decreto Riaperture

In consultazione la proposta di modifica della Direttiva (UE) sull'informativa non finanziaria sulla sostenibilità delle imprese

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Consob e Banca d'Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle crypto-attività

CNDCEC: Pubblicata la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Campagne pubblicitarie telefoniche di riacquisizione del consenso illegittime

Responsabilità ex. D.Lgs. 231/2001: applicazione delle sanzioni interdittive in sede di patteggiamento

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Adeguatezza dei Modelli 231 e poteri di controllo dell'OdV

Pubblicata la Legge di delegazione europea 2019-2020

Legge 22 aprile 2021, n. 53 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021 la Legge 22 aprile 2021, n. 53, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea (c.d. Legge di delegazione europea 2019-2020) che entrerà in vigore l'08 maggio 2021. In particolare, la Legge di delegazione europea detta principi e criteri direttivi per: (i) l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno; (ii) il recepimento della direttiva (UE) 2019/879 per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; (iii) l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo; (iv) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale; (v) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria; (vi) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); (vii) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; (viii) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; (ix) l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

[torna su](#)

Covid-19: Decreto Riaperture

Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, il decreto-legge, contenente misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Il decreto in commento è entrato in vigore a partire dal 23 aprile. In particolare, tra le altre, si prevedono le seguenti misure volte alla progressiva eliminazione delle restrizioni, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione: i) la previsione, fino al 31 luglio 2021, di una procedura semplificata per lo *smart working* in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato che non necessiti della redazione di un accordo individuale con i lavoratori; ii) l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, la guarigione dall'infezione ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo; iii) la facoltà, dal 26 aprile 2021, di spostarsi tra le diverse Regioni nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della "certificazione verde", sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa; iv) la possibilità, dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nelle zone gialle, di recarsi verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, dalle 5 alle 22, nel limite di quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione, ai minorenni e a persone con disabilità conviventi; v) dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; v) le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

[torna su](#)

PROVEDIMENTI
NORMATIVI APPROVATI

In consultazione la proposta di modifica della Direttiva (UE) sull'informativa non finanziaria sulla sostenibilità delle imprese

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda le relazioni sulla sostenibilità delle imprese, del 21 aprile 2021

La Commissione Europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di Direttiva sull'obbligo di comunicazione da parte delle grandi imprese delle informazioni di carattere non finanziario sul loro impatto sociale e ambientale. Il nuovo testo posto in consultazione modifica i requisiti della Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2013/34/EU) per garantire che gli investitori e le altre parti interessate abbiano libero accesso alle informazioni, senza imporre obblighi di rendicontazione eccessivi alle imprese. L'obiettivo della proposta è quindi quello di migliorare la rendicontazione di sostenibilità al minor costo possibile, al fine di sfruttare meglio il potenziale del mercato unico europeo per contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in conformità con il *Green Deal* europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

[torna su](#)

Consob e Banca d'Italia mettono in guardia contro i rischi insiti nelle crypto-attività

Consob e Banca d'Italia – Comunicato Stampa del 28 aprile 2021

Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato una comunicazione per richiamare l'attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l'operatività in crypto-attività (*crypto-asset*) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate. Infatti, da tempo si registra sul mercato un interesse crescente verso le crypto-attività, come per esempio i Bitcoin. Tuttavia, in assenza di un quadro regolamentare di riferimento, l'operatività in crypto-attività presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l'assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate e il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici. Tali rischi assumono ora una maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale che facilitano l'acquisto di crypto-attività da parte di una platea molto ampia di soggetti. Per tali ragioni, la Commissione Europea ha recentemente avanzato una proposta di regolamentazione per disciplinare l'emissione, l'offerta al pubblico, la prestazione dei servizi e il contrasto agli abusi di mercato in relazione alle diverse tipologie di crypto-attività. La proposta persegue l'obiettivo di definire un quadro giuridico solido per tali strumenti nonché di garantire l'integrità del mercato e livelli adeguati di tutela dei consumatori e dei risparmiatori. L'iter di approvazione della proposta di regolamentazione è tuttora in corso. Al momento, quindi, l'acquisto di crypto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela. Conseguentemente anche l'adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a crypto-attività, quali ad esempio i cd. digital token, è un investimento altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità..

[torna su](#)

CNDCEC: Pubblicata la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

CNDCEC – “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” – Edizione aprile 2021

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato il documento annuale “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. La relazione unitaria, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, tiene conto dei riflessi per il sindaco-revisore delle tante novità e obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all'esercizio sociale 2020. Sul fronte della revisione legale, le novità sono legate principalmente all'entrata in vigore di 22 nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia), avvenuta a seguito della pubblicazione della determina del MEF-RGS del 3 agosto 2020. Sotto il profilo tecnico-contabile le numerose novità per la redazione dei bilanci relativi all'esercizio 2020 sono legate essenzialmente all'implementazione delle misure di sostegno alle imprese nell'attuale fase di emergenza pandemica da Covid-19. Ci si riferisce in particolare: (i) alla deroga in merito all'applicazione del principio di continuità aziendale ai sensi dell'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. 17 luglio 2020, n. 77; (ii) alla sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decreto Agosto); (iii) alla disciplina delle perdite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) così come novellato dalla Legge di bilancio per il 2021.

[torna su](#)

Campagne pubblicitarie telefoniche di riacquisizione del consenso illegittime

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Ordinanza del 26 aprile 2021, n. 11019

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha stabilito che la campagna telefonica volta ad acquisire il consenso degli utenti ad essere successivamente contattati per informazioni promozionali, anche solo a fini di *marketing*, integra, già di per sé, una comunicazione commerciale, pertanto non può essere indirizzata ad utenti che abbiano in precedenza negato il consenso al trattamento dei propri dati per fini commerciali. Le motivazioni dell'ordinanza ricalcano quelle del giudice di prime cure che rilevava come detta campagna telefonica avesse il dichiarato scopo di ottenere dalle persone contattate il consenso ad essere nuovamente contattate per finalità commerciali. La Corte precisa che gli interessati ben potrebbero mutare opinione rispetto al consenso negato in precedenza, ma devono farlo attraverso una loro personale e spontanea iniziativa. I Giudici di legittimità inoltre precisano che, stante l'illegittimità dell'acquisizione del consenso con tale modalità, “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”. In sostanza il consenso ottenuto attraverso un trattamento illecito non può costituire la base legittimante di un ulteriore trattamento. I Giudici di legittimità richiamano, da un lato l'art. 130 del Codice della *privacy*, nella nuova formulazione, il quale conferma la necessità del consenso quale base giuridica per i trattamenti di dati personali relativi alle comunicazioni commerciali; dall'altro, le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 che ribadiscono il concetto secondo cui il consenso dell'interessato deve essere “libero”, con la conseguenza che qualsiasi azione di pressione o influenza sull'interessato è inappropriata.

[torna su](#)

Responsabilità ex. D.Lgs. 231/2001: applicazione delle sanzioni interdittive in sede di patteggiamento

Corte di Cassazione – Sezione IV Penale – Sentenza del 20 aprile 2021, n. 14696

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 sono sanzioni "principali" e non "accessorie", per cui, in caso patteggiamento ex. art. 444 c.p.c., devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo e alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo. La loro natura di sanzioni principali si desume, all'interno del sistema 231, dall'art. 14 del Decreto che ne definisce le modalità di commisurazione e di scelta, richiamando la disposizione di cui all'art. 11 che rappresenta il corrispondente per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Pertanto, la Suprema Corte ha pronunciato l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato cumulativamente le sanzioni interdittive, in quanto *ultra petita* e comminate in violazione dell'accordo processuale ex. art. 444 c.p.c. raggiunto dalle parti e che prevedeva l'applicazione della sola sanzione pecuniaria. Infatti, il rapporto negoziale intervenuto tra le parti con il patteggiamento preclude al giudice la facoltà di applicare una sanzione differente e peggiorativa rispetto a quella concordata.

[torna su](#)

Adeguatezza dei Modelli 231 e poteri di controllo dell'OdV

Tribunale di Milano – II Sezione Penale – Sentenza del 7 aprile 2021, n. 10748

Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, in ordine alla nota vicenda dei "Derivati MPS" (operazione Alexandria e Santorini), nel sottolineare i penetranti poteri di controllo dell'OdV in ordine all'adeguatezza dei Modelli 231, ha rilevato come nell'occorso non abbia esercitato la facoltà di chiedere ed acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo, omettendo i dovuti accertamenti funzionali alla prevenzione di reati. Il comportamento omissivo dell'OdV è apparso al Tribunale ancora più grave in virtù della rilevanza del tema contabile che era già stato evidenziato dalla Banca d'Italia ed era già stato oggetto di varie contestazioni giudiziarie. Infatti, l'OdV svolge il duplice ruolo di controllo del sistema di compliance e di organo di controllo preventivo e repressivo dei reati presupposto commessi dall'ente. L'attività di vigilanza dell'OdV si sostanzia in una serie di verifiche sul Modello, svolgendo altresì attività di supporto alla valutazione dei rischi da reato in termini di probabilità di manifestazione e di impatto di gestione aziendale, nonché di supporto all'identificazione delle misure più adatte per accertare, mitigare, trasferire ed evitare soprattutto potenziali rischi. Si tratta, in via definitiva, di un monitoraggio costante sull'adeguatezza complessiva del Modello. Il Tribunale ha quindi concluso che un controllo attento dell'OdV avrebbe certamente scongiurato la reiterazione dei reati che indisturbatamente si perpetravano, rilevando che invece l'OdV è rimasto inerte essendosi limitato a semplici prese d'atto di quanto avveniva.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it